



Comune di Annone di Brianza
Provincia di Lecco

Ordinanza Sindacale N. 14
Data di registrazione 05/05/2026

OGGETTO: CHIUSURA PARZIALE DI CORSIA IN VIA S. ANTONIO DA N. 41 A N. 17 PER LAVORI DI SCAVO E POSA SOTTOSERVIZI

VISTI i lavori di “Riqualificazione area urbana di Via San Antonio”, affidati con Determina U.T. n. 241 del 27.12.2025 all’impresa CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L.;

VISTA la necessità di procedere con l’esecuzione dei lavori di scavo per la posa di sottoservizi in Via S. Antonio da n. 41 a n. 17;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli operatori durante l’esecuzione dei lavori;

VISTI il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- **La chiusura parziale di una porzione di corsia in Via S. Antonio, nel tratto compreso tra il civico n. 41 e il civico n. 17 a partire da Venerdì 08/05/2026 a Venerdì 22/05/2026 dalle ore 08.00 alle 18.00 e comunque sino ad ultimazione lavori;**
- **L’istituzione di eventuale senso unico alternato, regolato da movieri, ove necessario;**
- **Il divieto di sosta con rimozione forzata, se ritenuto opportuno, nell’area interessata dai lavori;**

Il rispetto delle seguenti prescrizioni

L’impresa esecutrice dei lavori, dovrà avvisare i residenti, e le attività presenti, almeno due giorni prima, con apposito volantino;

L’impresa esecutrice dei lavori dovrà posizionare idonea segnaletica stradale;

L’impresa esecutrice dei lavori, nel caso di ultimazione dei lavori prima della scadenza della presente Ordinanza, è autorizzata a ripristinare la circolazione stradale, avvisando tempestivamente il Comando Polizia Locale;

Il titolo autorizzatorio (o copia conforme) dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito e dovrà essere esibito su richiesta degli addetti al servizio di Polizia Stradale.

L'occupazione dell'area non dovrà creare nocumeto alla stessa; in particolare, al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere ricondotta allo stato precedente, in particolar modo dovrà essere salvaguardata la pavimentazione da incisioni, detriti, ecc.

Ogni segnale dovrà essere coerente con la situazione in cui viene posto; la segnaletica temporanea e quella permanente non dovranno essere in contrasto tra loro; in quest'ultima ipotesi i segnali permanenti dovranno essere oscurati; terminati i lavori, i segnali temporanei dovranno essere immediatamente rimossi.

Tutti gli accorgimenti prescritti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. In particolare, per i segnali aventi la faccia utile realizzata con pellicola retroriflettente varranno le prescrizioni dei commi 11 e 12 dell'art. 79 e del comma 3 dell'art. 36 del regolamento esecutivo del C.d.S.

I segnali dovranno essere visibili e leggibili e, in particolare, dovranno:

- 1) Avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari;
- 2) Essere posizionati correttamente con un giusto spazio di avvistamento ed orientamento;
- 3) I segnali verticali dovranno essere installati sul lato destro della strada;
- 4) I sostegni ed i supporti dei segnali stradali impiegati nel segnalamento temporaneo dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; potranno essere utilizzati supporti o sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile, purché ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di impiego; gli eventuali zavorramenti dei sostegni dovranno essere realizzati con materiali che non dovranno costituire pericolo o intralcio per la circolazione;

Gli addetti ai lavori dovranno essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici circolanti nel cantiere e dovranno indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 3 o 2 conformi alle disposizioni di cui al D.M. 09.06.21995 o alla norma UNI EN 471. Per interventi di breve durata potranno essere utilizzati capi di vestiario appartenenti alla classe 1. È fatta salva l'applicazione delle altre norme specifiche di settore (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96).

I cantieri stradali, i depositi, i lavori, le macchine operatrici con il loro raggio d'azione dovranno sempre essere delimitati soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni con barriere, parapetti od altri tipi di recinzione sopraindicati debitamente segnalati con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti. Mancando il marciapiede, od essendo stato occupato in seguito all'attività autorizzata dovrà essere garantito a transito dei pedoni un corridoio della larghezza di almeno 1 m.

Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale sono incaricati di sorvegliare sul rispetto della presente ordinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, oppure, in alternativa, nel termine di 60 gg. dalla predetta pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Sindaco
LUCA MARSIGLI
Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)